

Modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori. (A.C 1041)

Relazione

La Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 1041, a prima firma della collega Di salvo, recante “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori”, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente .

Tale proposta di legge, che si compone di cinque articoli, introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo del provvedimento, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare". Nel soffermarmi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnalo che **l'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori**, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.

In particolare, la retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1):

- bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore sul conto corrente del lavoratore;

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

- emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2).

Per rapporto di lavoro, ai fini dell’applicabilità degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 già illustrati, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma delle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 (comma 3).

La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

L’articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma:

- da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

- pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall’articolo 2, comma 1. In tal caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

